


Avv. Graziangela BERLOCO  
Via G. Trillo 5 (ang. Via T. Mercadante)  
70022 ALTAMURA - Tel/Fax 080 3142843  
e-mail: avv.berloco.grazia@gmail.com



N° 3282/13 Sent.  
N° 2895/11 R.G.L.  
N° \_\_\_\_\_ Cron.



TRIBUNALE DI TRANI - SEZIONE LAVORO  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice, dott. Nicola Morgese, in funzione di giudice del lavoro, visti gli artt. 135, 429 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., all'udienza del 16.10.2013, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa di lavoro iscritta al n. 2895 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2011,

TRA

[Redacted], rappresentato e difeso dall'avv. G. BERLOCO e S. GILUZZO,  
-RICORRENTE-

E

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale di Stato,

E

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale di Stato.

**CONCLUSIONI**

Cfr. il ricorso introduttivo e i verbali di causa.

**ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE**

Con ricorso ex art. 414 c.p.c., parte ricorrente chiedeva al Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, di riconoscere nei confronti delle amministrazioni convenute, e previa declaratoria di illegittimità del trattamento retributivo goduto come personale non di ruolo, il proprio diritto alla medesima progressione stipendiale spettante al personale di ruolo (con attribuzione degli scatti stipendiali nella misura del 2,5%), con conseguente condanna delle Amministrazioni resistenti al pagamento delle relative differenze retributive.

In particolare parte ricorrente, premesso di agire in qualità di dipendente del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con mansioni di ATA, attualmente in servizio non di ruolo, assumeva 1) di lavorare alle dipendenze del M.I.U.R., in forza di distinti contratti a tempo determinato analiticamente indicati nella domanda; 2) che nel corso dei suddetti incarichi temporanei non avrebbe ottenuto gli aumenti stipendiali dovuti alla progressione in carriera e pari al 2,5% dello stipendio tabellare comprensivo anche dell'indennità integrativa speciale, essendo quindi assoggettata durante il perdurante periodo pre-ruolo ad un trattamento meno favorevole rispetto ai dipendenti assunti a tempo indeterminato, in violazione dei principi comunitari espressi nella direttiva del Consiglio 28.06.1999, 1999/70/CE; 3) di avere, pertanto, diritto al riconoscimento dei suddetti scatti stipendiali, con conseguente ricalcolo della retribuzione mensile, integrata con tali scatti maturati nel corso degli anni.

L'Amministrazione convenuta, costituitasi in giudizio a mezzo dell'avvocatura distrettuale dello Stato, eccepiva in via preliminare l'incompetenza del giudice adito nonché la prescrizione dei diritti azionati con l'atto introduttivo del giudizio, (ed in particolare delle differenze retributive soggette al regime prescrizione quinquennale), chiedendo nel merito il rigetto del ricorso per infondatezza.

All'odierna udienza, uditi i difensori delle parti e valutata la natura documentale del giudizio, la causa era decisa.

**MOTIVI IN DIRITTO**

1. La domanda è fondata e deve essere accolta per quanto di ragione.

In via pregiudiziale deve disattendersi l'eccezione di prescrizione articolata dalla difesa erariale, atteso che parte ricorrente ha richiesto alla p.a. resistente il riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata a decorrere dal suo primo incarico di supplenza, (relativo all'anno scolastico 2003/2004), sin dal 2010 (cfr. atto di diffida in atti), attivandosi dunque in un termine incompatibile con la rilevata prescrizione: ne consegue che non è a costei opponibile alcuna ipotesi di prescrizione, men che meno decennale.

Tanto premesso, si osserva che, per effetto dell'art. 79 del CCNL di comparto, mentre la progressione economica compete al personale scolastico con la maturazione dell'anzianità di servizio effettivamente prestato, ai dipendenti a tempo determinato resta applicato con ogni successivo incarico il medesimo trattamento previsto per il contratto iniziale, sulla scorta della circostanza che essi non rientrano tra il personale di ruolo, così come prevedevano gli artt. 53 l. 312/80 e 526 d. lgs 297/94.

Pertanto, il parziale beneficio previsto dall'art 53 del terzo comma della legge 312/80 -che contemplava aumenti periodici per ogni biennio di servizio prestato, in ragione del 2,5%, calcolati sulla base dello stipendio iniziale-, in quanto contemplativo di miglioramenti economici non è più invocabile nella fattispecie, ai sensi del disposto di cui all'art. 2, terzo comma, del d. lgs 165/2001, secondo cui: *"l'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi...o alle condizioni previste mediante contratti individuali. Le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale"*.

Tale differenziale disciplina è stata di recente ribadita dal legislatore con Decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, recante *"Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010, che a riguardo, rimarcando la dedotta disparità di trattamento, ha previsto quanto segue: "*4. *Al personale di cui ai commi 2 e 3 è riconosciuta la valutazione dell'intero anno di servizio ai soli fini dell'attribuzione del punteggio nelle graduatorie ad esaurimento previste dall'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e nelle graduatorie permanenti di cui al citato articolo 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297."*

Inoltre, la disciplina interna relativa all'inquadramento del personale della scuola docente e non docente c.d. *"non di ruolo"* oltre a non contemplare -come detto- nel corso del periodo di precariato un'anzianità normativa ed economica corrispondente all'integrale servizio, prevede che al momento di immissione in ruolo, il riconoscimento del servizio prestato prima della nomina sia riconosciuto in misura solo parziale e comunque inferiore a quella effettiva.

Nello specifico, in linea con quanto previsto dall'articolo 3 del D.L. n.370 del 19.06.1970 convertito in legge 26 luglio 1970, n. 576 (ad oggetto *"Riconoscimento del servizio prestato prima della nomina in ruolo dal personale insegnante e non insegnante delle scuole di istruzione elementare, secondaria e artistica"*) e dall'art. 3 del D.P.R. n.399/1988, gli articoli 485 e ss. e 569 del D.lgs. n.297 del 16.04.1994 (recante: *"Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado"*), relativi rispettivamente al personale docente e al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola, dispongono che il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto *sino ad un massimo di tre anni* agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. Testualmente, per il personale docente, la richiamata disposizione dispone quanto segue: *"Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e parificate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo"*.

Tale quadro normativo, nel determinare una marcata disparità di trattamento rispetto ai dipendenti appartenenti al personale di ruolo (per il quale l'anzianità di servizio è correttamente computata in base all'effettivo periodo di servizio svolto), appare all'evidenza non conforme alla clausola 4 p.to 1 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato in

allegato alla direttiva del Consiglio 28.06.1999, 1999/79/CE, secondo cui: "Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive".

La richiamata clausola, come noto, è stata dichiarata dalla Corte europea pacificamente applicabile, unitamente alle altre prescrizioni della direttiva 99/70 e dell'accordo quadro ai rapporti di lavoro, anche alle *amministrazioni pubbliche* (cfr., *ex multis*, Corte giust. 4 luglio 2006, causa c-212/04, Adeneler, e 7 settembre 2006, c-53/04, Marrosu e Sardino, causa C-180/04, Vassallo, Racc. pag. 7251, punti 32-35) nonché insuscettibile, per intrinseca precisione della prescrizione, di successivi atti di trasposizione interna.

A quest'ultimo riguardo, deve rimarcarsi che l'immediata operatività della disposizione, ribadita espressamente dalla Corte di giustizia con sentenza del 15 aprile 2008, causa c-268/06, Impact (che al p.to 68 ha dichiarato che "*la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro appare, sotto il profilo del suo contenuto, incondizionata e sufficientemente precisa per poter essere invocata da un singolo dinanzi ad un giudice nazionale*") comporta che, in assenza di espressa disposizione di retroattività, la clausola in esame era già *inviolabile nei confronti dell'amministrazione resistente* (c.d. efficacia verticale) a decorrere dalla data ufficiale di entrata in vigore, coincidente, a norma dell'art. 3, con il 10.07.1999: data di pubblicazione della direttiva nella Gazzetta ufficiale della Comunità Europea (cfr. a riguardo sentenza citata).

Inquadrata giuridicamente la fonte comunitaria in esame e specificata la sua esatta decorrenza temporale, si rileva che proprio in materia di disparità di *trattamento normativo ed economico* fra personale a tempo determinato e dipendenti di ruolo a tempo determinato, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea si è espressamente pronunciata con sentenza resa nella causa C-307/2005 *Del Cerro Alonso vs Osakidetza-Servicio Vasco de Salud*.

In detta pronuncia, ribadendo la *ratio* sottesa al richiamato accordo quadro, la C.G.E. ha puntualizzato come il predetto miri espressamente a dare applicazione al divieto di discriminazione nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, al fine di impedire che un rapporto di impiego di tale natura venga utilizzato da un datore di lavoro per privare questi lavoratori di diritti riconosciuti ai lavoratori a tempo indeterminato, e che tale principio di diritto sociale comunitario non possa essere interpretato in modo *restrittivo*.

Peraltro, nell'interpretare la nozione di "*condizione di impiego*" di cui alla clausola 4 p.to 1 dell'accordo quadro, la suprema Corte, superando le eccezioni fondate sull'art. 137 n.5. CE, ha asserito che essa può legittimamente essere posta a fondamento di una pretesa, come quella in esame, "*che mira ad attribuire ad un lavoratore a tempo determinato scatti di anzianità che l'ordinamento interno riserva ai soli lavoratori a tempo indeterminato*" (sentenza *Del Cerro Alonso*, p.to 48).

Orbene, in applicazione del principio, immediatamente esecutivo, di non discriminazione di cui alla citata clausola 4 p.to 1, deve dunque escludersi che il diverso trattamento del personale di ruolo e non di ruolo del comparto scuola possa dirsi realmente motivato - come sostiene la difesa erariale- sulle "*ragioni oggettive*" indicate dal Ministero e coincidenti con la dedotta *specificità* del sistema di reclutamento e di assegnazione delle supplenze (cfr. memoria di costituzione del Ministero convenuto).

A ben vedere, invece, la peculiare forma di reclutamento del detto personale, effettivamente correlata ad una serie di variabili (fra cui il numero delle iscrizioni di nuovi alunni per anni, il numero dei c.d. ritirati e dei respinti), non autorizza -per carenza di correlazione logica con la formazione delle carriere- a giustificare la dedotta disparità di trattamento rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato: non emergendo in concreto ragioni valide che permettano, a parità di mansioni ed oneri, di apprezzare la dedotta incompatibilità con la valorizzazione integrale dell'anzianità maturata dal dipendente, nel periodo di servizio prestato pre-ruolo.

Per di più, in ossequio all'insegnamento della Corte di Giustizia, la nozione di ragioni oggettive che giustifichi la mancata presa in considerazione dei detti periodi di servizio

presuppone, diversamente dalla fattispecie, la sussistenza di elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi ed evincibili, tra l'altro, "dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti a queste ultime (v., in particolare, sentenze Del Cerro Alonso, cit., punti 53 e 58, nonché Gavieiro Gavieiro e Iglesias Torres, cit., punto 55)" (cfr. sentenza Francisco Javier Rosado Sanana del 08.09.2011).

Diversamente, sia sul piano qualitativo sia quantitativo dell'impegno profuso, le mansioni svolte dalla parte ricorrente in qualità di dipendente non di ruolo non possono ritenersi, anche in carenza di confliggenti assunti della difesa erariale, ontologicamente diverse da quelle svolte dal personale di ruolo, sicché il solo elemento idoneo a differenziare la sua situazione rispetto a quella di un omologo dipendente pubblico di ruolo sembrerebbe coincidere con la sola natura temporanea del rapporto di lavoro che lo vincola al suo datore di lavoro.

Alla luce di tanto, deve dunque escludersi l'esistenza, a fondamento della legislazione interna, di una giustificazione oggettiva sottesa alla dedotta disparità di trattamento, trovando la stessa unico motivo nella presenza di una normativa interna discriminatoria, con conseguente (e conclamata) violazione del principio della Corte di Giustizia, secondo cui: "la nozione di «ragione oggettiva» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, dev'essere intesa nel senso che essa non autorizza a giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato per il fatto che quest'ultima è prevista da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo" (sentenza Francisco Javier Rosado Sanana del 08.09.2011, sentenza Del Cerro Alonso del 13.09.2007, punto 57; Gavieiro Gavieiro e Iglesias Torres, punto 54, nonché ordinanza Montoya Medina, cit., punto 40).

In conclusione, deve dunque dichiararsi il diritto del ricorrente alla ricostruzione di carriera in ragione dell'effettiva anzianità di servizio preruolo prestata ed a percepire le differenze retributive conseguenti, nei termini di cui in parte motiva.

La novità della materia trattata e la sussistenza in materia di consistenti oscillazioni giurisprudenziali dovuti all'inegabile complessità della questione giuridica costituiscono motivi per compensare parzialmente tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo sulla domanda proposta da \_\_\_\_\_ nei confronti del Ministero dell'Università, dell'Istruzione e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., così provvede:

- accoglie in parte il ricorso e per l'effetto,
- dichiara il diritto di parte ricorrente alla ricostruzione della carriera, considerando per intero e senza decurtazione alcuna i periodi di servizio svolti in costanza di rapporto di lavoro a tempo determinato, con conseguente condanna del Ministero resistente a provvedere alla predetta ricostruzione, a decorrere dal primo incarico di supplenza;
- dichiara il diritto di parte ricorrente al pagamento delle differenze retributive spettanti in virtù della riconosciuta anzianità di servizio e per l'effetto condanna il Ministero convenuto alla corresponsione delle predette somme, quantificate in € 3.645,39, oltre accessori di legge;
- compensa le spese di lite nella misura di 1/2, le liquida nella misura complessiva di € 1.500,00 e condanna il Ministero al pagamento nei confronti della ricorrente di € 750,00, oltre spese generali, Iva e Cap.

Trani, 16-10-13

IL GIUDICE

Dott. Nicola Morgese

16-10-13